



## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il regolamento comunale con la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato, in attuazione di quanto dispone l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 11/06/1991, divenuta esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche, comprese quelle degli enti locali, sono tenute ad istituire, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci;

RILEVATO che l'albo è aggiornato annualmente e copia dello stesso è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno;

CONSIDERATO che per ciascun soggetto che figura nell'albo devono essere indicate le disposizioni di legge sulla base delle quali hanno avuto luogo le erogazioni suddette;

RITENUTO che per quanto concerne gli enti locali che hanno, come il nostro Comune, adottato il regolamento previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in mancanza del riferimento alla disposizione di legge, viene richiamata nell'albo quella regolamentare in forza della quale ed in conformità al citato art. 12 della legge n. 241 la concessione è stata effettuata;

RILEVATO che gli albi istituiti secondo le norme sopra previste possono essere consultati da ogni cittadino e che l'Amministrazione comunale deve assicurarne la massima facilità di accesso e di pubblicità;

RITENUTO opportuno integrare il regolamento vigente con l'apposita norma per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in modo coerente con le norme regolamentari delle quali l'ente già si è dotato;

VISTO l'art. 32, comma secondo, lett. a), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

VISTE le proposte in tal senso avanzate dalla Giunta comunale;

VISTO lo statuto comunale;

SENTITO il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi art. 53, 1° e 2° comma, L. 142/90, nei limiti delle sue competenze.

Con voti unanimi espressi per alzata di mano

Di integrare come appresso il vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati:

**"Capo XII - L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA"**

**Art. 27**

1. È istituito, ai sensi di legge, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

**Art. 28**

1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi.

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

**Art. 29**

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio Ragioneria.

2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

4. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

II. Al regolamento di cui al primo comma sono apportate le seguenti modifiche:

- il capo XII diviene il capo XIII;
- l'art. 27 diviene l'art. 30.